

La storia costituzionale in Italia e in Germania: tra storia speciale e ‘trans’disciplinare

ANNA GIANNA MANCA

Coltivare la storia costituzionale in ambito accademico richiede molta determinazione, particolarmente in Italia. E soprattutto in un Dipartimento di Lettere, dove le storie cosiddette generali ‘presidiano’ i primi anni del corso di studio triennale a indirizzo storico, e negli anni successivi della magistrale altre storie speciali (storia della scienza, storia economica, storia del diritto, storia delle dottrine politiche, etc.) contendono alla storia delle istituzioni politiche, entro il cui settore disciplinare, SPS/03, si coltiva prevalentemente in Italia la storia costituzionale¹, un ruolo formativo essenziale².

Non minore determinazione è necessaria per portare avanti la ricerca sul campo. La stessa idea che la storia costituzionale sia una storia speciale (*Fachgeschichte*), dotata cioè di una sua autonomia disciplinare, in considerazione del suo punto di vista, del suo oggetto e/o interesse conoscitivo, del suo metodo, questioni queste affrontate in Germania da Hans Boldt³, in Italia non solo non si è af-

fermata, ma non è stata nemmeno mai posta esplicitamente all’ordine del giorno del dibattito scientifico.

In Germania, perlomeno, il dibattito in merito si è svolto apertamente e pubblicamente, seppure a ondate successive, raggiungendo due momenti significativi, nel 1981 e nel 2006, più o meno in coincidenza con l’emergere prepotente della ‘nuova’ storia sociale prima e della ‘nuova’ storia culturale poi⁴. In entrambi i casi, comunque, l’obiettivo polemico principale era il tradizionale primato della storia politica, a cui veniva e viene ancora oggi equiparata, non senza scivolare in una generalizzazione perlomeno affrettata, la storia costituzionale⁵.

Comunque, a ognuno di questi due momenti di emersione della questione dell’autonomia scientifica della storia costituzionale sono seguiti inabissamente carsici più o meno tattici del dibattito metodologico, il secondo dei quali perdura ancora oggi. E questo con buona pace di coloro che, dall’interno della *Vereinigung*

für Verfassungsgeschichte (Associazione per la storia costituzionale) tedesca⁶, si limitano, con atteggiamento ecumenico, a rilevare il contrappunto polifonico di coloro che coltivano la storia costituzionale dal differente punto di vista dei giuristi e degli storici [!]. La proposta del *Vorstand* (giunta) della Associazione di storia costituzionale tedesca nel corso dell'ultima riunione sociale (28-29 febbraio 2024), di porre nuovamente all'ordine del giorno della prossima riunione (2026) il tema dello stato della disciplina, potrebbe tuttavia rappresentare l'occasione per tornare a fare il punto sul metodo e le prospettive della disciplina in Germania.

In Italia, nella migliore delle ipotesi, cioè secondo Ettore Rotelli⁷, che effettivamente si è cimentato con il compito di enucleare e circoscrivere l'oggetto e i contenuti della storia costituzionale dall'osservatorio privilegiato dello storico delle istituzioni politiche, la storia costituzionale, anzitutto, è altro dalla storia delle Costituzioni⁸, la denominazione del settore scientifico-disciplinare sotto cui solitamente si insegna la storia costituzionale nelle Facoltà di giurisprudenza. Per Rotelli, anzitutto, la storia costituzionale «non è storia del costituzionalismo, del pensiero giuridico o politico, delle ideologie o delle 'dottrine', non è storia delle Costituzioni come fonti del diritto accanto o sopra altre fonti del diritto ...»⁹. La storia costituzionale, inoltre, non è un modo di fare meglio e/o diversamente storia, ma ha un suo oggetto ben preciso; essa è infatti «storia dei comportamenti individuali, collettivi e collegiali tenuti nell'esercizio del potere pubblico in relazione a ciò che, con Costituzione in parte o in tutto scritta, si era convenuto o stabilito in ordine

all'organizzazione, appunto 'costituzionale', dello Stato»¹⁰.

Dal punto di vista poi della collocazione nell'albero delle discipline, la storia costituzionale è, per Rotelli, insieme alla storia amministrativa, componente imprescindibile della storia delle istituzioni politiche¹¹, stabilendo così con quest'ultima un legame, non certo di identità, ma comunque di ampia sovrapposizione. Un legame che ha dato alla storia costituzionale italiana una 'casa', entro le cui mura poter sviluppare liberamente la sua ricerca, anche se una casa 'aperta' o «esposta», come lo storico tedesco del Medioevo Frantisek Graus ha efficacemente qualificato la condizione della storia costituzionale del medioevo¹². Del resto il medesimo intreccio tra storia costituzionale e storia delle istituzioni politiche si può constatare anche in Francia, dove, come ha notato anche Hans Boldt, la storia politico-costituzionale concretamente coltivata e insegnata si ritrova più nei contenuti e nell'ambito di indagine della «storia delle istituzioni politiche» che non in quelli della più tradizionale «histoire constitutionnelle»¹³, ancora oggi alla ricerca della propria autonomia scientifica tra storia delle costituzioni e storia politica¹⁴.

D'altra parte non si può certo negare che in Italia anche la storia delle istituzioni politiche abbia faticato alquanto ad affermare la sua autonomia accademica¹⁵. Solo con Antonio Marongiu, com'è noto, essa si è affrancata dalla simbiosi/sudditanza nei confronti della storia delle dottrine politiche, cui appariva ancora indissolubilmente legata sotto il magistero di Gaetano Mosca¹⁶. Fu Marongiu, infatti, il primo in Italia a ottenere una cattedra di storia delle istituzioni politiche, e

a osare una definizione dell'oggetto della storia delle istituzioni politiche: «storia dell'attività umana rivolta a costituire, riformare, o anche soltanto rovesciare le istituzioni fondamentali delle società politiche, e storia propria di quelle istituzioni che di tale attività sono state lo svolgimento, il risultato, lo strumento oppure l'obbiettivo»¹⁷. Anche se, circostanza per il nostro discorso assai significativa, fu sempre Marongiu a esplicitare la sua preferenza per la denominazione disciplinare di «storia delle istituzioni politiche» in alternativa all'altra, per Marongiu evidentemente pure possibile, di «storia costituzionale»¹⁸, motivando la sua opzione con l'argomento che la costituzione fosse solo una «parte, sia pure la più importante, delle istituzioni politiche» di un paese¹⁹. Una “excusatio non petita” che tradisce, evidentemente, come egli non tenesse in conto l'ampio dibattito scientifico-disciplinare avviato in Germania sin dagli anni Venti del Novecento da Carl Schmitt, dibattito attraverso cui si erano prese risolutamente le distanze dalla riduzione giuspositivistica del termine costituzione (*Verfassung*) a quello di moderna costituzione scritta (*Konstitution*), e la cui eco è arrivata prepotentemente a noi italiani solo molto più tardi, e in particolare attraverso la mediazione di Pierangelo Schiera²⁰.

Ad ogni modo, resta il fatto che anche Rotelli considera la storia costituzionale un sottosettore della storia delle istituzioni politiche, spinto, forse, anche dalla esigenza pragmatica di distinguerne più o meno nettamente il campo di indagine da quello dell'altra sottodisciplina, e cioè la storia dell'amministrazione, il secondo asse su cui si impernia e scorre la storia

delle istituzioni politiche. Quell'amministrazione che Schiera, nel sottolinearne con forza la «centralità... nella storia dello Stato moderno», sembra invece veder compresa 'dentro' al contenitore più largo della costituzione e della storia costituzionale. In questo senso pare doversi interpretare quando egli parla della «centralità» dell'amministrazione «...anche, più in generale, nella storia costituzionale europea in età medievale, moderna e contemporanea»²¹, o quando sottolinea «la preminente tonalità amministrativa della storia costituzionale europea, in età medievale, moderna e contemporanea...»²². In amministrazione, insomma, necessariamente si traduce e si deve tradurre ogni decisione politica, a meno di non condannare il principio di unità politica e sociale della costituzione, intesa in senso lato, a restare lettera morta, da un lato riducendo e svilendo l'amministrazione a tecnica o costruzione organizzativa solo esecutiva, dall'altro neutralizzando politicamente quella spinta e energia costituzionale vitale che ne ha richiesto l'attivazione. È piuttosto vero, per Schiera, che l'amministrazione ha il pregio, di valore inestimabile, di prestarsi a contenere «il timore per il caso d'eccezione», un timore «a cui l'amministrazione risponde con procedure e istituzioni tranquillizzanti, sebbene alla fine esse pure inevitabilmente radicate nell'eccezionalità»²³. Del resto, quando Schiera asserisce che l'amministrazione è «sempre stata, nei secoli, il passaggio obbligato per avvicinare le forme di dominio ai bisogni dei soggetti (e al loro consenso)»²⁴, da un lato chiarisce perfettamente cosa egli intenda ogniqualvolta rievoca il motto di Lorenz von Stein sulla «*Verwaltung* (amministrazione-

ne) come *lebendige Verfassung* (costituzione vivente)», dall'altro richiama in campo anche la ragione ultima per cui egli, soprattutto negli ultimi tempi, sia tornato a individuare nell'amministrazione, o meglio nel fenomeno che lui chiama del «costituzionalismo amministrativo» (espressione che valorizza ed esalta l'impegno e la partecipazione dei cittadini alla dimensione locale dell'amministrazione), il punto di partenza per tornare a riempire di senso e proiettare nel futuro il concetto di costituzione come principio di unità e di stabile coagulazione delle forze politiche e sociali attorno a un centro unificante e trainante. E questo, non a caso, in un momento, come quello presente, in cui la costellazione costituzionale non appare più in grado, né di garantire la limitazione del potere in funzione di garanzia dei diritti, né di fornire un sostrato certo di unità politica e sociale, dato il neocorporativismo centrifugo dilagante a livello nazionale, e la difficoltà di distinguere, proprio e più che mai nelle maglie dell'amministrazione, ciò che è pubblico da ciò che invece è privato, o di separare la dimensione statale-nazionale da quella sovra- o transnazionale²⁵.

Se Schiera invita a rivalutare la dimensione amministrativa, e tornare così per una nuova via ad assegnarle un ruolo determinante come dimensione vitale e intrinsecamente politica della costituzione dello Stato, al punto da immaginare che una costituzione possa continuare o riprendere a vivere nell'amministrazione, Rotelli invece mantiene separate le due dimensioni e programmaticamente distinte le discipline che ad esse fanno capo.

Per Rotelli, mentre nello studio storico-istituzionale delle forme assunte nella

società dal potere politico in epoche e territori diversi, e in particolare nello studio dei problemi connessi all'affermarsi dello Stato moderno e del suo assetto organizzativo-funzionale, la storia costituzionale è la sottodisciplina che si occupa dei «supremi organi costituzionali cui spetta il compito di manifestare la volontà dello Stato (o del sovrano) attraverso decisioni di immediato valore politico», la storia dell'amministrazione è, invece, la sottodisciplina che si occupa «[de]gli organi/uffici nonché [del]le attività/procedure che esprimono il momento "esecutivo" o "amministrativo" [degli] atti di imperio»²⁶. Una storia costituzionale comunque, quella di Rotelli, che è senz'altro determinata dal suo occuparsi del potere politico-statuale e delle istituzioni pubbliche, e che perciò più di qualsiasi altra disciplina si avvicina a quella *politische Verfassungsgeschichte* (storia politico-costituzionale) in cui Hans Boldt ravvisa la storia costituzionale nella sua dimensione più propria, muovendo essa da un concetto eminentemente politico di «costituzione», intesa cioè come ordinamento politico o sistema di governo²⁷, come «storia di strutture politiche e istituzioni politiche»²⁸.

In Italia, a fronte della presenza attiva e consolidata di una tradizione storiografico-costituzionale di ascendenza e impronta eminentemente politica, non ha tuttavia mancato di farsi sentire il contrappunto di chi rivendica alla storia delle istituzioni politiche un orizzonte di riferimento e un bacino di raccolta dati ben più ampio e variegato che non quello relativo alle 'sole' istituzioni politiche o statuali o pubbliche. E la pluralità di proposte relativamente all'oggetto della storia delle istituzioni politiche, se da un lato è stato

registrato fuori da essa come un segno di ricchezza e di apertura, dall'altro non ha mancato di riflettersi negativamente, come constatato da Guido Melis, sulla capacità di affermazione accademica della disciplina; con inevitabili, seppure indiretti, riflessi sulla capacità di cristallizzazione scientifica della storia costituzionale.

Del resto, che in Italia esistano sensibili differenze nel concepire il campo di lavoro della storia delle istituzioni politiche, e quindi anche di quello della storia costituzionale che in linea di principio in essa potrebbe risolversi, lo si evince anche, distintamente e plasticamente, dal persistere, talvolta dialettico, di due associazioni degli storici delle istituzioni. Da un lato la Società per gli Studi di storia delle istituzioni, che nell'intento del suo fondatore, Guido Melis, doveva raccogliere i cultori in genere della storia delle istituzioni in senso lato, con un'apertura significativa al mondo degli archivi e delle biblioteche, e dall'altro l' AISIP, la Associazione Italiana di Storia delle Istituzioni Politiche, costituita per tenere insieme gli accademici del settore, e dove la specificazione di «politiche», particolarmente nell'intento del suo primo Presidente, Ettore Rotelli, era tutt'altro che marginale²⁹.

A fronte del modo di intendere la storia delle istituzioni politiche da parte di Ettore Rotelli, Guido Melis propugna una storia delle istituzioni intesa in senso più largo e comprensivo. L'opzione è giustificata principalmente in virtù del fatto, in effetti inoppugnabile, che anche istituzioni economiche, sociali o culturali, etc. possono e debbono essere studiate nelle loro implicazioni e nei loro riflessi politici. Come scrive Melis: «il potere non conosce con-

fini, non si manifesta necessariamente nelle forme del "pubblico", non agisce solo in determinati campi, ma "occupa" l'intera sfera delle attività umane»³⁰. Come si può ben intuire, da qui alla perorazione della causa di una «storia delle istituzioni a tutto campo, di tutte le istituzioni...», politiche e non, il passo è comprensibilmente breve. Da qui, invece, all'auspicio salomonico: «dunque via per sempre l'aggettivo 'politiche', la cui valenza semantica è, nel mondo contemporaneo, fortemente in crisi»³¹, il passo appare indubitabilmente troppo lungo per essere compiuto con leggerezza. Esso è comprensibilmente percepito come tale soprattutto da chi si pone dal punto di vista della storia costituzionale, e della storia politico-costituzionale in particolare, quella che in Otto Hintze ha il suo punto di partenza, e in Hans Boldt, al quale si deve la prima ricostruzione completa della storia della disciplina della storia costituzionale, il suo punto di consolidamento metodologico storico-critico.

La storia costituzionale tedesca, con la quale chi scrive è venuta a contatto attraverso il magistero di Pierangelo Schiera, ha infatti il suo baricentro principalmente nella costituzione politica di una comunità organizzata in istituzioni più o meno stabili, è stata ed è prima di tutto storia politico-costituzionale. In particolare, così era, da un lato, prima che, negli anni '60-'70 del secolo scorso, alcune componenti della storiografia sociale tedesca, sulla scia della revisione del paradigma della disciplina intrapresa da Otto Brunner sin dagli anni Cinquanta³², si spostassero verso la storia social-costituzionale, e, dall'altro, sino a quando, a partire dai decenni a cavallo tra XX e XXI secolo,



Otto Hintze tiene un discorso all'Università di Berlino, 1913

si è affermata la storia cultural-costituzionale, in polemica principalmente con la tradizionale predominanza della storia politica di impronta statale-nazionale. La storia cultural-costituzionale, com'è noto, ha spostato risolutamente l'asse dell'interesse conoscitivo, dalle strutture politico-istituzionali, come soggetto e luogo di decisione politica, alla comunicazione politica, alle sue forme e ai processi informali di relazione dei soggetti politico-istituzionali, tra di loro e verso l'esterno, in un'ottica tendente a privilegiare la dimensione pre- e metapolitica, allo stesso tempo, della comunicazione. L'orientamento dell'indagine storica verso la dimensione comunicativa e culturale come livello di interazione immediatamente e politicamente significativa, combinato ad una forte tensione a identificare e far emergere in primo piano vecchie e nuove forme di comunicazione e di *transfer* culturale in senso lato, con l'immane sottolineatura del valore primario della comunicazione politica per l'indagine dei processi di legittimazione politica, ha fortemente contribuito a strutturare un contesto argomentativo che continua ad essere ancora oggi molto attrattivo; in particolare tanto attrattivo quanto più in grado di interpretare i segni e i discorsi che 'anticipano' il carattere sempre più globale e transnazionale del nostro presente³³.

Il punto di avvio dei due percorsi di revisione storiografica, quello storico-social-costituzionale e quello storico-cultural-costituzionale, era comunque il medesimo, almeno stando alle dichiarazioni di intenti: la netta presa di distanza dalla riduzione della storia costituzionale, quale si sarebbe affermata a partire dalla seconda metà dell'800 e fino a tut-

ta la prima metà del Novecento, a disciplina fondata su un concetto eminentemente giuridico-formale di costituzione. A questa medesima esigenza, a partire dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso fornì una risposta, assai meno semplicistica e ben più rispettosa della storia della disciplina, anche Hans Boldt.

Boldt, di formazione giurista, ma anche storico e scienziato della politica, nel 1977 tra i fondatori della *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*, insegnò dal 1983 al 1996 presso l'Università di Düsseldorf. Egli è stato colui che più di tutti e dall'interno della disciplina ha contribuito a dissodare il campo del metodo e dell'oggetto della storia costituzionale, che lui praticava, nella tradizione di Otto Hintze, come storia (politico-)costituzionale. La *politische Verfassungsgeschichte* si occupa, secondo Boldt, della «*Staatsverfassung* (costituzione dello Stato)», dell'«ordinamento e dell'organizzazione politica della società», cioè del «sistema di governo», della sua «struttura» e del suo «mutamento»³⁴. In altri termini, la storia (politico-)costituzionale indaga la «struttura politica di uno Stato, come organizzazione dello Stato o come Stato in senso stretto (...), ciò che nella tradizione aristotelica si chiama costituzione statale. Intendendo con ciò quelle istituzioni e quei processi che si instaurano tra di esse, e che nelle società ad alto tasso di complessità si estrinsecano in fondamentali prestazioni di guida/governo»³⁵. La storia politico-costituzionale si occupa insomma delle «funzioni istituzionalizzate di guida politica e di governo» di uno Stato, di forme di organizzazione, di legittimazione, di controllo degli uffici e dei detentori delle cariche, ma anche – aggiunge significativamente

Boldt – della cultura politica su cui poggia la struttura costituzionale e le sue procedure³⁶. Le istituzioni di guida politica e di governo, secondo Boldt, possono assumere il carattere di un sistema complesso e differenziato di un «apparato di governo e amministrativo»³⁷. La storia dell'amministrazione rientra perciò per Boldt a pieno titolo nella storia (politico-)costituzionale, e di conseguenza non avrebbe senso coltivarla separatamente dallo studio delle strutture politico-istituzionali con le quali è invece in dialogo costante.

In breve per Boldt, la «costituzione» deve essere intesa, in senso politico, come «sistema di governo»³⁸, e «la storia politico-costituzionale o storia della costituzione dello Stato» è «storia della struttura politica degli stati e del loro mutamento strutturale», senza però che questo significhi storia degli stati nella loro «interezza», cioè con tutte le strutture e gli ordinamenti sociali che si trovano al loro interno, siano essi 'puramente sociali', sgorgati spontaneamente dal movimento sociale, o prodotti più o meno diretti dell'azione di regolamentazione statale. Il significato della struttura politica di uno Stato, della sua costituzione, sta così nel fatto che a essa si richiede di svolgere la funzione di «fattore di guida e di ordinamento per una società intesa nel suo complesso come Stato»³⁹ e che essa effettivamente svolga questa funzione. È evidente con ciò che per Boldt oggetto della storia politico-costituzionale non può essere qualsiasi prodotto dello sforzo di una società di darsi un'organizzazione in qualsiasi ambito vitale, e che per la storia costituzionale rilevano solo le cristallizzazioni dello sforzo sociale di organizzazione che rivendicano o rivestono oggettivamen-

te un qualche ruolo nell'organizzazione e nel funzionamento politico-costituzionale o politico-amministrativo del sistema di governo. L'obiezione per cui il progressivo ampliarsi della commistione pubblico-privato nell'area politico-organizzativo-amministrativa metterebbe in crisi il paradigma della superiorità e dell'autonomia del politico, risulta così neutralizzata nella sua possibile valenza euristica.

Uno studio, come quello prodotto da Boldt sull'impianto metodologico della storia costituzionale non trova corrispondenti in Italia. Se si prescinde dalla riflessione di Pierangelo Schiera, per il quale la dia-de costituzione e Stato sta alla base di ogni riflessione sulla storia costituzionale, e da quella di Ettore Rotelli, per il quale, come si è visto, la storia costituzionale ha un posto ben preciso nell'organigramma delle scienze storiche, seppure come «sottodisciplina» della storia delle istituzioni politiche e accanto alla storia amministrativa, può anche accadere che la storia costituzionale sia praticamente ignorata nel contesto di un bilancio complessivo sulla condizione ritenuta critica della storia delle istituzioni politiche in Italia. Ancora di recente, nel medesimo contesto in cui si fa un «bilancio» relativo alla collocazione accademica della storia delle istituzioni politiche, che sarebbe segnata da «debolezza identitaria», da «fragilità» numerica, dall'«assenza di un equilibrio identitario»⁴⁰, e nello stesso momento in cui si riconosce il ruolo di primo piano svolto al suo interno dalla storia dell'amministrazione⁴¹, coltivata in effetti prevalentemente dagli storici delle istituzioni contribuendo ad arricchirne la disciplina di sempre nuove prospettive di indagine, si finisce per ricondurre la storia costituzionale alla storia delle costituzio-

ni⁴², cioè alla condizione in cui già l'aveva relegata Gaetano Mosca e in cui ancora oggi spesso è relegata.

Questo continua a verificarsi da noi anche dopo e nonostante che molti storici delle istituzioni politiche abbiano prodotto negli ultimi decenni eccellenti lavori di taglio storico-politico-costituzionale⁴³: sugli esordi dello Stato costituzionale italiano nel biennio 1847/1848, cui Romano Ferrari Zumbini ha dedicato uno studio che affronta anche l'emersione extrastatutaria della Presidenza del Consiglio e del Consiglio dei ministri⁴⁴, istituzione già al centro dei fondamentali lavori di Ettore Rotelli e Alberto Predieri⁴⁵; sulla storia costituzionale dell'Italia unita, con particolare attenzione ai complessi equilibri tra esecutivo e legislativo nella monarchia costituzionale italiana mai evolutasi compiutamente a parlamentare, come quella di Roberto Martucci⁴⁶; sulla storia costituzionale della monarchia italiana con particolare attenzione all'istituzione della Corona e alla figura tutt'altro che super partes del Re, come quella di Paolo Colombo⁴⁷ o, anche, al di là degli steccati disciplinari, di Filippo Mazzonis⁴⁸; sulla storia costituzionale della Repubblica, come delineata da Francesco Bonini⁴⁹; sulla ritardata attuazione politica della nostra costituzione repubblicana, infine, come ricostruita da Livio Paladin⁵⁰.

Tutte storie costituzionali queste che certo prendono le mosse dall'assunto che scrivere di storia costituzionale sia comunque cosa diversa che scrivere una semplice storia politica, da un lato, o una storia delle origini, dell'interpretazione, o anche dell'attuazione legislativa di una carta costituzionale vigente, dall'altro⁵¹. E questo senza rinunciare, come fa nel-

la sua storia costituzionale Umberto Allegretti⁵², alla enucleazione di dinamiche di fondo e costanti storiche, nella forma di valori e idee costituzionali (in questo caso il particolarismo, lo scarso senso nazionale, etc.) che avrebbero caratterizzato lo svolgimento storico-costituzionale italiana, condizionandola pesantemente nell'evoluzione attraverso differenti forme di stato (monarchia costituzionale, diarchia fascista, repubblica parlamentare), nell'ottica di uno studio sulle «interdipendenze» tra costituzione e cultura politica. Uno studio di questo tipo, praticato anche in Germania⁵³, dovrebbe tuttavia sforzarsi di ricondurre costantemente alle istituzioni politiche e agli effetti su di esse e sul complessivo sistema di governo politico e amministrativo la considerazione delle suddette interdipendenze, come in effetti Allegretti non manca di fare⁵⁴.

In Italia affermazioni sparse sullo status «precario» della disciplina le troviamo anche in colui che ha voluto legare a filo doppio il suo nome e la sua eredità scientifica alla storia costituzionale, pubblicando nel 2021 un fortunato manuale dal titolo *Lezioni di Storia costituzionale*⁵⁵. Mi riferisco a Maurizio Fioravanti, che in un'intervista a cura di Joaquin Varela Suanzes-Carpegna vedeva nella storia costituzionale non una disciplina storica, ma solo «un modo di fare storia» a partire da discipline differenti, o anche, a seconda dei casi, «una necessaria introduzione allo studio del Diritto Pubblico, ed in particolare al Diritto Costituzionale»⁵⁶.

Un orientamento come quello citato di Maurizio Fioravanti si è originato, a mio avviso, a partire da esigenze definitorie insorte fuori dal perimetro disciplinare

della storia costituzionale, e sull'onda di interrogativi nati a monte anziché a valle della pratica della disciplina, cioè a partire dall'esigenza di definire la storia costituzionale, facendo però accuratamente attenzione che essa, la definizione, non entri in contraddizione con l'appartenenza dello studioso alla corporazione accademico-disciplinare di provenienza. In questo caso, a essere pregiudizievole e determinante è cioè il punto di vista e di osservazione dello studioso, un punto di vista esterno, che certo accetta e anzi ricerca la interdisciplinarietà, la contaminazione con altre discipline, ma solo a condizione di preservare intatto il paradigma identitario della disciplina scientifico-accademica di appartenenza o di provenienza.

Se però si vuole pervenire a una collocazione della storia costituzionale nell'albero delle discipline scientifiche in modo da rendere giustizia alla sua specificità e preservarne l'autonomia disciplinare, lo studioso deve partire dalla sua pratica, maturando così preliminarmente e 'sul campo' un punto di vista del tutto differente e, soprattutto, un punto di vista maturato all'«interno» dell'esercizio della disciplina. E per raggiungere tale punto di osservazione non basta certo far propria la specificazione, ovvia, che la storia costituzionale non è solo o non è affatto la storia delle costituzioni scritte, tradizionalmente insegnata dagli storici del diritto. Tale specificazione deve costituire un punto di partenza e non certo un punto di arrivo nella pratica dello storico costituzionale.

A una definizione non meramente accessoria o ancillare della storia (politico-)costituzionale, si deve e si può arrivare solo a partire dal riconoscimento del suo oggetto (la costituzione dello Stato per

Schiera o il sistema di governo e le istituzioni politiche come strutture complesse per Hans Boldt), oltretutto dalla condivisione di un metodo d'indagine; metodo al contempo analitico e ricostruttivo, classificatorio e insieme comparato, attento al mutare delle strutture istituzionali e delle loro interrelazioni nella storia, e non semplicemente descrittivo come nella *Handlungs- und Ereignisgeschichte* (storia delle azioni e degli avvenimenti) in cui si risolve per Boldt la storia politica⁵⁷, in grado pertanto di restituire l'oggetto della considerazione storico-costituzionale nella sua complessità strutturale, organizzativa e funzionale, nello spazio e nel mutare del tempo storico⁵⁸.

Ciò è quanto ha precisato e messo a fuoco Hans Boldt nella sua "Introduzione alla storia costituzionale" e ha poi messo in pratica particolarmente nei suoi due volumi sulla sua "Storia costituzionale tedesca"⁵⁹. Al metodo della storia costituzionale enucleato da Hans Boldt si sono ispirati sostanzialmente e esplicitamente i curatori della storia costituzionale europea progettata in due serie, una per il XIX e una per il XX secolo, presso il Dietz Verlag e ancora non completata⁶⁰. I curatori della prima serie (P. Brandt, W. Daum, M. Kirsch, A. Schlegelmilch), che hanno raccolto la sfida contenuta nella proposta metodologica di Boldt della storia politico-costituzionale, non hanno tuttavia rinunciato a scrivere anche, per ogni paese europeo, quelle che Boldt chiama le *Bindestrich-Verfassungen*, cioè in senso letterale le storie costituzionali col trattino, la storia costituzionale, insomma, di ogni singolo settore dell'organizzazione costituzionale e amministrativa dello Stato (storia costituzionale del territorio,

dell'organizzazione centrale dello Stato, dell'amministrazione, della giustizia, delle elezioni, dei diritti individuali, della cultura politico-costituzionale, delle finanze, dell'economia, dell'esercito, della chiesa, etc.). Un modo questo per far rientrare dentro la storia costituzionale tutte le possibili storie speciali, ma non isolatamente l'una dall'altra, quanto piuttosto in modo che ognuna di esse sia anche funzionale a una ricostruzione storico-costituzionale a tutto tondo e non a compartimenti stagni della costituzione statale, concepita quest'ultima come esito dialettico della 'proposta' di organizzazione politica della società proveniente dall'alto e della risposta sociale ad essa.

La storia costituzionale di Boldt, che è «storia di strutture e del mutamento strutturale dei sistemi politici»⁶¹, certo lavora con tipi ideali e con modelli costituzionali. Questi però, lungi dal costituire l'oggetto proprio della storia costituzionale, sono strumenti che servono a classificare, definire e comprendere la costituzione politica di uno Stato, le strutture costituzionali, cioè le istituzioni politiche nella loro origine e affermazione, nel loro consolidamento, nella loro crisi e nel mutamento strutturale del sistema politico di governo⁶². Tipi ideali e modelli non costituiscono tuttavia in sé l'oggetto della storia costituzionale; a differenza di quanto afferma ad esempio Fioravanti⁶³, che non a caso disegna le coordinate evolutive della Storia dello Stato attraverso la serie modellistica Stato giurisdizionale – Stato liberale o legislativo – Stato costituzionale. Una storia costituzionale dello Stato, quella di Maurizio Fioravanti, che muove da una dottrina delle funzioni dello Stato, che pone cioè al centro il chi, il co-

me e il cosa produce e/o sancisce diritto e diritti, lasciando invece in ombra le strutture e le istituzioni politiche che producono e/o garantiscono integrazione politica. Una storia costituzionale, quindi, chiaramente costruita a partire dalle idee e dai concetti, più che dalle istituzioni realmente esistenti e operanti, una storia costituzionale da cui, non a caso, resta fuori non solo la trattazione delle istituzioni di governo ma anche quella dell'organizzazione amministrativa⁶⁴, quell'amministrazione che per Schiera è invece, ancora oggi, più che mai, costituzione in atto⁶⁵.

Ad ogni modo, a differenza dell'Italia, dove sull'oggetto e il metodo della storia costituzionale si è discusso relativamente poco, in Germania la questione è stata affrontata di petto e ciononostante, come ha rilevato criticamente Boldt, non si è mai smesso di sostenere da più parti che essa ha uno statuto disciplinare «indefinito»⁶⁶, e non rappresenta una disciplina storica a sé stante, come invece aveva ribadito con Boldt, già nel 1981, anche Hartwig Brandt⁶⁷.

Ciò è accaduto nei due paesi nonostante la storia costituzionale sia, a ben vedere, una delle poche discipline, o addirittura l'unica disciplina storica ad avere avuto il 'coraggio' di aprire, e di tenere aperto sino ad oggi, un dibattito ad ampio spettro intorno al suo oggetto, al suo metodo e, di conseguenza, al suo statuto scientifico.

La questione dell'incertezza o dell'indefinitezza del suo statuto è stata talvolta posta anche in Germania in termini che definirei come minimo destabilizzanti. Soprattutto allorché la storia costituzionale è programmaticamente ridotta a parte di un'altra scienza, solitamente la scienza giuridica, o ad una branca ausiliaria di

un'altra disciplina, solitamente la storia del diritto⁶⁸. La sfida 'identitaria' risulta invece più cauta, anche se parimenti insidiosa, quando la storia costituzionale viene concepita come punto o terreno di convergenza di discipline differenti o di «connessione interdisciplinare», dato che anche in questo caso sempre molto alto è il rischio che si possa scivolare nella considerazione della storia costituzionale come «una formazione [disciplina] altamente eterogenea»⁶⁹.

Nel primo caso si può far rientrare ad esempio il punto di vista di Christoph Gusy, docente di diritto pubblico all'università di Bielefeld e membro di antica data della *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*. Per Gusy la storia costituzionale, lungi dall'essere una disciplina storica, è piuttosto, da un lato, una «*Teildisziplin* (componente disciplinare)» del diritto pubblico, dall'altro, un terreno d'incontro tra scienza storica e scienza del diritto, ed ha come tale carattere «transdisciplinare»; essa è praticata sia dagli storici che dai giuristi, e il suo oggetto, afferma Gusy, muta a seconda dello studioso⁷⁰. La storia costituzionale, come la storia del diritto del resto, sarebbe meno sviluppata della scienza storica generale dal punto di vista della differenziazione interna delle epoche indagate, ma proprio per questo essa sarebbe senz'altro da assegnare, nel suo nocciolo centrale, alla storia del diritto di epoca moderna o contemporanea. Essendo più che altro «*Geschichte der Verfassungen* (storia delle costituzioni)», verrebbe così più o meno a coincidere con la disciplina, dice Gusy, della «*verfassungshistorische Zeitgeschichte* (storia costituzionale dell'età contemporanea)», anche se, non avendo essa raggiunto un buon livel-

lo di autonomia disciplinare, la sua pratica non sarebbe particolarmente atta, dice Gusy, a favorire una carriera di successo («*nicht karriereförderlich*») agli storici più giovani⁷¹.

Anche secondo Ulrike Müßig la storia costituzionale è una componente («*Teildisziplin*») della storia del diritto, che è tuttavia a sua volta, per l'allieva di Dietmar Willoweit, una «parte» della storia della cultura (*Kulturgeschichte*). Da qui deriva una definizione «culturalistica» del termine *Verfassung*, come «espressione di una cultura politica che si realizza in una lotta tra diverse idee di ordinamento», in cui ad essere in gioco sono «processi ordinamentali, cioè di fondazione e limitazione del potere, che danno luogo a una costituzione», e per cui la costituzione è «costrutto» o «prodotto» di una cultura politica⁷². Un prodotto di carattere processuale, non statico, che si addensa e trae sostanza, arricchendosi di una sua specifica individualità, dalla comparazione storica, e che ha sempre alla base un intento legittimante, senza il quale non può essere pensato il coagularsi di una costituzione o del potere («*Herrschaft*») in genere. Certo è, dice Müßig, che «la storia costituzionale non è certo storia dei sistemi di governo, come invece la politologia storica»⁷³.

In una impostazione culturalistica come quella di Müßig le strutture costituzionali non sono «grandezze astratte di una storia delle istituzioni o delle idee, ma prodotti concreti di cultura politica»⁷⁴, che devono essere intesi nel senso suggerito dal contesto sociale in cui sono utilizzati e entro cui svolgono la loro funzione all'interno di un processo ordinante e fondativo finalizzato alla creazione e alla emersione di una ben determinata costi-

tuzione di potere⁷⁵. In questo senso si può portare ad esempio il concetto di nazione, che è espressione di una ben determinata cultura politica ogni volta che assume un significato in parte o in tutto differente⁷⁶. Espressione di una cultura politica storicamente determinata è anche l'espressione di 'identità europea', che sta alla base dei trattati europei della seconda metà del XX e della prima metà del XXI secolo⁷⁷.

Come in Müßig così anche in Michael Stolleis, tanto le istituzioni politiche e di governo quanto l'amministrazione stanno fuori da un primo tentativo di definizione dell'oggetto e del campo d'indagine della storia costituzionale.

In uno degli ultimi volumi di Stolleis, cioè *Verfassungs(ge)schichten* (storie costituzionali, o strati della costituzione)⁷⁸, si incontrano formulazioni sull'identità e lo status scientifico della storia costituzionale che, particolarmente a fronte di una dichiarazione di interesse formulata addirittura nel titolo del volume, non possono che sorprendere⁷⁹.

Infatti, ancora più e prima che una fiera rivendicazione di appartenenza, il volume lascia intravedere o sopporre una rivendicazione 'appropriativa'. Anzitutto, anche per Stolleis la storia costituzionale è una componente («*Teilgebiet*») della storia del diritto, e per questa via, quindi (solo) mediatamente, parte («*Teil*») della scienza storica. In quanto tale essa sarebbe stata interessata, proprio come la storia politica, a cui la disciplina è sbrigativamente accomunata in una medesima titolazione («*Politik – und Verfassungsgeschichte*»), dal consolidarsi della storia sociale e della storia culturale, che avrebbe portato con sé una caduta di interesse per le «azioni grandiose e dello Stato (*Haupt –*

und Staatsaktionen)»⁸⁰, come se a queste potesse essere ridotto l'interesse conoscitivo della storia costituzionale. La recente apertura della scienza storica alle scienze sociali, la necessità negli ultimi tempi di concentrarsi sull'«*Europaproblem*» e sulla «*Globalisierung*», avrebbero ulteriormente «spinto ai margini» e sottratto terreno e interesse alla storia costituzionale. Essa sarebbe inevitabilmente caduta vittima di un processo di «destatalizzazione (*Entstaatlichung*)», che l'avrebbe investita e messa in crisi in modo particolare, in quanto, secondo Stolleis, tradizionalmente legata alle vicende dello Stato nazionale e delle costituzioni degli stati nazionali europei «classici». Come se, si potrebbe obiettare, sotto l'espressione di Stato non si potessero intendere e analizzare anche le istituzioni di una formazione politica *multilevel* sovra- o transnazionale qual è l'Europa, o come se la storia costituzionale di uno e di ogni Stato europeo non fosse rilevante per comprendere le difficoltà e le resistenze dell'Europa a farsi Stato.

Del resto, è lo stesso Stolleis a ripiegare sotto nel testo da questa linea interpretativa e a giustificare, per determinati casi, il ricorso ad un concetto di costituzione più 'politico' (come lo intese, ammette Stolleis, anche Koselleck⁸¹, nel senso cioè delle «istituzioni, in forza delle quali comunità attive a livello sociale si organizzano politicamente», oppure di «quelle regole e strutture che segnano la comunità e con ciò l'ordine politico») qualora si renda necessario un concetto di costituzione da porre alla base di una storia costituzionale «prestatuale», come quella del Medioevo⁸². Un concetto di costituzione più 'politico' può tornare utile, secondo Stolleis, anche in caso di una storia costituziona-

le «post-statuale», nel caso ad esempio si voglia conferire evidenza al fatto che alla base degli odierni stati federali tedeschi (*Bundesländer*) sta una suddivisione della Germania in Stati territoriali risalente a tempi molto precedenti⁸³.

Al di là di ciò che per Stolleis è assodato, vale a dire il concreto risolversi di fatto della storia del diritto e della storia costituzionale l'una nell'altra, al punto da rendere addirittura superflua la distinzione tra le due discipline⁸⁴, come pure la circostanza che mentre la pratica della ricerca storico-costituzionale in Germania starebbe anche in mano agli storici del Medioevo e dell'età moderna o agli scienziati della politica, ad insegnare la storia costituzionale nelle università sarebbero rimasti invece quasi esclusivamente i giuristi⁸⁵, la storia costituzionale, dice Stolleis, resta non solo una disciplina di nicchia ma letteralmente una «disciplina marginale (*Randfach*)»⁸⁶. E questo non da ultimo a causa del fatto che essa si presenta altamente esposta al «pericolo di politicizzazione», come ogni *Historie* del resto, prodotto del presente e, allo stesso tempo, della prospettiva da cui si guarda al passato⁸⁷.

Al termine di queste note, a prescindere dal fatto che, come si è visto, tanto in Germania quanto in Italia si stenta a riconoscere l'autonomia disciplinare della storia costituzionale come scienza storica a sé, speciale per oggetto, metodo e interesse conoscitivo, sembra prematuro tirare delle conclusioni comuni per i due paesi relativamente alle coordinate di un dibattito che da oltre mezzo secolo coinvolge e talora travolge la storia costituzionale.

Di certo si può dire, tuttavia, che mentre in Germania la storia costituzionale

viene 'rivendicata' accademicamente dagli storici del diritto, in Italia si aggiungono a questi e agli storici delle dottrine politiche, gli storici delle istituzioni politiche; circostanza quest'ultima che non pare tuttavia aver favorito in qualche modo il dissodamento sistematico del tema dell'autonomia disciplinare della storia costituzionale, data anche, forse, l'ampia rappresentanza nel settore disciplinare della storia del diritto quale disciplina di provenienza degli stessi storici delle istituzioni.

Di certo, lo stato del dibattito è alquanto avanzato in Germania, in primo luogo per iniziativa e stimolo della *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*, che pubblica puntualmente gli atti dei suoi incontri/convegni a cadenza biennale nella prestigiosa rivista «Der Staat». In Italia, invece, dopo la quasi trentennale promozione della ricerca e delle pubblicazioni nel settore svolta da Pierangelo Schiera e Paolo Prodi, sempre in strettissimo contatto e dialogo con gli studiosi di Germania e Austria, all'interno dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento, e dopo la cessazione anche delle pubblicazioni di «Storia, Amministrazione, Costituzione», un qualificato strumento e luogo di approfondimento specialistico, è il «Giornale di Storia costituzionale», diretto da Luigi Lacchè, che da qualche decennio garantisce visibilità alla storia costituzionale e ospita un dibattito plurale su identità, oggetto e metodo della storia costituzionale.

In Germania, a oggi, come già accennato, un punto di equilibrio, per la verità tutt'altro che stabile, sembra essere offerto dall'affermazione, che ormai sembra voler più che altro legittimare il silenzio osservato dagli specialisti del settore ne-

gli ultimi quindici anni circa, che la storia costituzionale viene oggi praticata equanimemente da giuristi e da storici, e che in conseguenza di ciò ci si deve attendere un diverso risultato scientifico dall'applicazione di metodi di indagine diversi all'origine o differentemente contaminati.

Ma sono veramente possibili due modi diversi di fare storia costituzionale, quello degli storici e quello dei giuristi, come spesso si sussurra con intento pacificatorio e conciliante nel corso dei lavori dei convegni della *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*? Insomma, è possibile immaginare una sorta di *Kondominium*, di pacifica convivenza di studiosi di differente formazione sul terreno della medesima disciplina, la storia costituzionale, senza per ciò stesso metterne in crisi l'univoca fisionomia disciplinare e renderne di conseguenza precaria, marginale e incerta la stessa esistenza e sopravvivenza? È auspicabile che si perseveri nel concepire la storia costituzionale come una parte della storia del diritto, soprattutto se poi quest'ultima viene declinata sempre più spesso, come tende ad avvenire nelle università tedesche e da ultimo anche austriache, come storia del diritto privato (*Privatrechts-geschichte*)⁸⁸, sancendo così una differenza 'di genere' componibile e superabile solo con la riduzione

strumentale della storia costituzionale a «*Propädeutikum* alla comprensione del diritto vigente»⁸⁹, a «disciplina ausiliaria (*Hilfsdisziplin*)» della *Reichspublizistik* oppure, come avviene più spesso, a base storica (*Grundlage*), cioè «introduzione» per la storia del diritto⁹⁰ pubblico o privato che sia? Ha senso sommare due debolezze (tanto in Germania quanto in Austria anche la storia del diritto si è vista progressivamente confinata in posizione 'difensiva' o 'marginale' all'interno delle Facoltà [*Fachbereiche*] di Giurisprudenza⁹¹) pur di non rinunciare a rivendicare l'appartenenza della storia costituzionale alla storia del diritto? Infine, non potrebbe essere il riconoscimento dell'autonomia della storia costituzionale come specialità della scienza storica (*Fachgeschichte*), anche un modo per ridare spazio e respiro all'insegnamento e alla ricerca nel campo della storia dell'amministrazione? Tanto più che essa, coltivata prevalentemente dagli storici, e poggiante sul lavoro sulle fonti d'archivio⁹², è tanto in Italia quanto in Germania assai marginale nei curricula universitari⁹³, nonostante non manchino, sia in Italia («Le Carte e la Storia») che in Germania («Administory»), gli organi interessati a una nuova e più moderna storia dell'amministrazione.

¹ Nel senso della sostanziale corrispondenza storia delle istituzioni politiche e storia (politico-)costituzionale mi sono espressa in A. G. Manca, *La (politische) Verfassungsgeschichte, i.e. la storia delle istituzioni politiche in Germania*, in E. Colombo

(a cura di), *Le istituzioni e le idee: Studi indisciplinary offerti a Fabio Rugge per il suo settantesimo compleanno*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 477-487.

² Di perdita di «centralità culturale» della storia delle istituzioni politiche, dopo la «sciagurata ri-

forma Gelmini (...)» che ha portato alla «frammentazione delle vecchie facoltà di Scienze politiche», parla G. Melis, *La storia delle istituzioni. Una chiave di lettura*, Roma, Carocci, 2020, pp. 110 ss.

³ Fondamentale a questo riguardo H. Boldt, *Einführung in die*

- Verfassungsgeschichte. Zwei Abhandlungen zu ihrer Methodik und Geschichte*, Düsseldorf, Droste Verlag, 1984, su cui mi sono soffermata nel mio *La (politische) Verfassungsgeschichte*, cit. Hans Boldt è autore anche di numerosi saggi e soprattutto di una storia costituzionale tedesca in due volumi: *Deutsche Verfassungsgeschichte. Politische Strukturen und ihr Wandel*, I: *Von den Anfängen bis zum Ende des älteren deutschen Reichs*, München, Dt. Taschenbuch-Verl., 1984, e *Deutsche Verfassungsgeschichte. Politische Strukturen und ihr Wandel*, II: *Von 1806 bis zur Gegenwart*, München, Dt. Taschenbuch-Verl., 1990.
- ⁴ Cfr., *Ausprache* [Discussione], su R. Koselleck, *Begriffsgeschichtliche Probleme der Verfassungsgeschichtsschreibung*, in H. Quaritsch (Hrsg.), *Gegenstand und Begriffe der Verfassungsgeschichtsschreibung. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar am 30./31. März 1981*, Berlin, Duncker & Humblot, 1983, pp. 22-46 (*Ausprache* su intervento di Koselleck, pp. 7-21). Un importante, secondo, momento di verifica dello status questionis si è avuto, dopo il 1981, nel 2006, in coincidenza cioè con la pubblicazione del volume curato da Helmut Neuhaus (Hrsg.) *Verfassungsgeschichte in Europa. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 27. bis 29. März 2006*, (Der Staat, Beihefte, Band 18) Berlin, Duncker & Humblot, 2010. Al di là del carattere programmatico del titolo, non ancora matura appare la riflessione nel volume di Hans-Jürgen Becker (Hrsg.), *Interdependenzen zwischen Verfassung und Kultur. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 22.3.-24.3.1999*, (Der Staat, Beihefte, Band 15) Berlin, Duncker & Humblot, 2003.
- ⁵ Cfr., in questo senso ad esempio M. Stolleis, *Verfassungs(geschichten)*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2017, p. 8: «Die ehemals dominierende Sicht auf Staat und Nation brachte lange Zeit eine ebensolche Dominanz der Politik- und Verfassungsgeschichte hervor», discipline queste che si sarebbero interessate da sempre, secondo Stolleis, alle «Haupt- und Staatsaktionen» [!], e M. Stolleis, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. Materialien, Methodik, Fragestellungen*, Berlin/Boston, De Gruyter, 2017, p. 14.
- ⁶ Sulla *Vereinigung für Verfassungsgeschichte*, che già alla sua terza riunione sociale (1981) ha ospitato un dibattito metodologico ampio e aperto sulla condizione della sua disciplina, dibattito poi riaperto a tutto campo nel 2006, cfr., il report di E. Grothe, *Verfassungsgeschichte in Europa*, in «H-SOZ-KULT. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften», 26.04.2006, <www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-119785>, ottobre 2024.
- ⁷ Pierangelo Schiera ha definito Rotelli «uno storico costituzionale di punta»: P. Schiera, *Per la storia costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 19, I/2010, pp. 17-27, in part. p. 19, in cui Schiera richiama anzitutto i lavori di E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, il Mulino, 2005, e *Le Costituzioni di democrazia. Testi 1689-1850*, Bologna, il Mulino, 2008.
- ⁸ E. Rotelli, *Fra forma di Stato, forma di governo, sistema politico*, in «Amministrare», 1, 2006, pp. 249-287, qui pp. 250-251.
- ⁹ *Ibidem*.
- ¹⁰ *Ibidem*.
- ¹¹ AISIP, Associazione italiana di storia delle istituzioni politiche, *Storia delle istituzioni politiche. Ricerca e docenza*, a cura di E. Rotelli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, p. 56.
- ¹² František Graus, *Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, in «Historische Zeitschrift», Bd. 243, H. 3 (Dec., 1986), pp. 529-589, qui p. 529.

- ¹³ Vd., H. Boldt, *Einführung*, cit., p. 24: «'Verfassungsgeschichte' wird in Deutschland seitdem [a partire cioè dalla *Deutsche Verfassungsgeschichte* del 1844 di Georg Waitz] genannt, was die Franzosen als 'l'histoire des institutions politiques' bezeichnen» e sempre H. Boldt, *Verfassungsgeschichte und vergleichende Regierungslehre: Zur Geschichte ihrer Beziehungen*, in «Der Staat», 1985, 24, 3, pp. 432-446, qui p. 433. In questo medesimo senso, del resto, anche Marco Fioravanti nel suo resoconto del dibattito svoltosi il 17 ottobre 2008 a Cergy-Pontoise (*Come si scrive la storia costituzionale?*), resoconto pubblicato nel numero 1, 2009 de «Le Carte e la storia», XV, pp. 130-132.
- ¹⁴ Vedi M. Troper, *Lautesonomie de l'histoire constitutionnelle*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 19, I/2010, pp. 33-43.
- ¹⁵ Sulla fornice tra scarsa rilevanza accademica e rilevanza scientifico-culturale della storia delle istituzioni politiche vd., Melis, *La storia delle istituzioni*, cit., p. 111.
- ¹⁶ Ettore Rotelli è tra coloro che non riconoscono in Gaetano Mosca il padre della storia delle istituzioni politiche (vedi in merito le sue considerazioni in AISIP, Associazione italiana di storia delle istituzioni politiche, *Storia delle istituzioni politiche. Ricerca e docenza*, cit., pp. 19 ss.). Dello stesso avviso F. Bonini (*Per una storia della storia delle istituzioni politiche in Italia*, in G. Carletti (a cura di), *Storia e critica della politica. Studi in memoria di Luciano Russi*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 539-554); Bonini sottolinea come la disciplina fu insegnata da Mosca per la prima volta all'interno dell'appena fondata Scuola di Scienze Politiche di Roma nell'A.A. 1924-1925 (pp. 540

- ss.), ma sarebbe assurda ad autonomia scientifica solo con Antonio Marongiu (pp. 548). Cfr., in merito anche, sempre di F. Bonini, *La storia delle istituzioni politiche nell'Università italiana (1970-2010): elementi di genealogia*, in T. Di Maio, G. Malgeri (a cura di), *Storia cultura politica e relazioni internazionali. Scritti in onore di Giuseppe Ignesti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2015, pp. 81-101.
- ¹⁷ Cfr., A. Marongiu, *Valore della storia delle istituzioni politiche*, in «Il Politico», 18, 1953, n. 3, pp. 305-328, qui p. 313, cit. da Rotelli in AISIP, Associazione italiana di storia delle istituzioni politiche, *Storia delle istituzioni politiche. Ricerca e docenza*, cit., p. 24.
- ¹⁸ Marongiu, *Valore della storia delle istituzioni politiche*, cit., p. 311.
- ¹⁹ *Ibidem*.
- ²⁰ Di P. Schiera vedasi anzitutto la Traduzione e Introduzione a Ernst-Wolfgang Böckenförde, *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono: Problemativa e modelli dell'epoca*, Milano, Giuffrè, 1970, e poi O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. Schiera, Milano, Vita e Pensiero, 2000², seguita alla pubblicazione in italiano di O. Brunner, *Terra e potere. Strutture prestatuali e premoderne nella storia costituzionale dell' Austria medievale*, Milano, Giuffrè, 1983. Sull'introduzione in Italia della storia social-costituzionale di O. Brunner, principalmente in polemica con la moda dilagante della storia sociale delle "Annales", si veda Schiera, *Per la storia costituzionale*, cit., in part. pp. 17-18. Vedasi anche G. Nobili Schiera, *È esistita una storiografia italo-tedesca?*, in A. Prospero, P. Schiera, G. Zarri (a cura di), *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 535-544.
- ²¹ Schiera, *Per la storia costituzionale*, cit., p. 19.
- ²² Ivi, p. 20.
- ²³ *Ibidem*.
- ²⁴ Ivi, p. 23.
- ²⁵ Ivi, p. 22. Sulla sempre più alta valenza politica dell'amministrazione cfr., F. Pedrini, *Colloquio su Stato, Diritto e Costituzione. Intervista al Prof. Pierangelo Schiera* (Roncosambaccio, 4 giugno 2018), in «LO STATO. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 10 (2018), pp. 257-311. Sempre di P. Schiera cfr., anche *Dal costituzionalismo sincronico a quello diacronico: la via amministrativa* in «Giornale di Storia costituzionale», n. 32, II/2016, pp. 89-99, in part. pp. 96-97.
- ²⁶ Si veda in merito il capitolo sulla storia delle istituzioni politiche redatto da Ettore Rotelli all'interno della Guida alla Facoltà di Scienze Politiche, Bologna 1980, a cura di Luigi Lotti e Gianfranco Pasquino, cit. in F. Bonini, *Storia delle istituzioni politiche: le definizioni*, in «Amministrare», 1, supplemento 2016, pp. 359-371, qui p. 363. Sulla «storia dell'organizzazione costituzionale» come sottodisciplina della storia delle istituzioni politiche o pubbliche cfr., anche E. Rotelli, *Della Costituzione nel Settecento: nozione, concetto, idea*, in «Storia, Amministrazione, Costituzione», Annale ISAP, 17/2009, pp. 253-292, qui pp. 253-254.
- ²⁷ Boldt, *Verfassungsgeschichte und vergleichende Regierungslehre*, cit., p. 434.
- ²⁸ Ivi, p. 436. Un concetto di costituzione quindi determinato in via principale né in senso giuridico-positivo (storia giuridico-costituzionale), né in senso social-totale (storia social-costituzionale); in quest'ultima, in particolare, alla base del concetto di costituzione è posto un concetto di società non distinguibile dallo Stato, e perciò non meno assoluto, totalizzante e autoreferenziale di quanto sia il concetto di Stato censurato, un concetto di società che risulta semplicemente dal rovesciamento hegeliano del paradigma statalista (Boldt, *Einführung*, cit., pp. 20-26).
- ²⁹ La Società per gli Studi di storia delle istituzioni, fondata nel 1995 da Guido Melis (Roma) e ora presieduta da Antonella Meniconi (Roma), ha il suo organo nella rivista «Le Carte e la Storia». LAISIP, Associazione Italiana di Storia delle Istituzioni Politiche, è stata fondata e presieduta nel primo periodo da Ettore Rotelli; successivamente diretta, in una stagione particolarmente ricca di iniziative, da Francesco Bonini, è attualmente guidata da Francesco Di Donato. Nel periodo in cui la Associazione era presieduta da Rotelli, essa era affiancata dalla pubblicazione della rivista «Storia, Amministrazione, Costituzione», rivista che è uscita, come supplemento della rivista «Amministrare», nel periodo 1993-2018.
- ³⁰ Melis, *La storia delle istituzioni*, cit., p. 131, ma anche pp. 72-73 dove si argomenta sulla base della difficoltà di distinguere, dopo «gli anni veloci di fine secolo», tra il carattere pubblico e quello privato di molte istituzioni.
- ³¹ Ivi, p. 130.
- ³² Indicatori della revisione storiografica in senso storicista di Otto Brunner verso la storia social-costituzionale (*Sozialverfassungsgeschichte*) possono essere considerati, nel contesto di una pregiudiziale negazione dell'autonomia della sfera del politico da quella del sociale, la tendenza alla «Totalsicht des sozialen Lebens eines Volkes... und das insbesondere für das Mittelalter» (Boldt, *Verfassungsgeschichte und vergleichende Regierungslehre*, cit., p. 439), come pure la «Nichtunterscheidbarkeit von staatlicher und gesellschaftlicher Sphäre» (ivi, p. 438), e, infine, per converso, la

esaltazione del «totalen Staates, der die Einheit und Harmonie des Volkes in Staat und Gesellschaft wiederherstellt» (ivi, p. 442).

³³ La svolta dalla *politische Verfassungsgeschichte* alla *Kulturverfassungsgeschichte*, con moltiplicazione dei soggetti politici inclusi nell'analisi storica, e cioè con inclusione di quelli anche collettivi tradizionalmente esclusi (in primo luogo le donne o le minoranze), con considerazione di ambiti e spazi prima ritenuti non immediatamente politici, in primo luogo quelli pre-, infra- ed extra-istituzionali (spazi e strumenti di coagulazione dell'opinione pubblica pre-politica, organizzazione scenica dello spazio politico, valorizzazione degli elementi esterni che influiscono indirettamente sulla formulazione della decisione politico-istituzionale), è particolarmente evidente nelle pubblicazioni della *Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien*, un importante e prestigioso istituto di ricerca finanziato dal parlamento (*Bundestag*) tedesco. Della storia costituzionale come storia culturale si sono fatti interpreti attivi, dal versante della storiografia giuridica, sia Dietmar Willoweit, sia la sua allieva Ulrike Müßig, sulla cui concezione della storia costituzionale si tornerà sotto nel testo.

³⁴ Boldt, *Einführung*, cit., p. 7.

³⁵ Ivi, pp. 174-175: «politische Struktur eines Staates, als Staatsorganisation oder als Staat i.e.S.und das ist das, was in der aristotelischen Tradition "Staatsverfassung" heisst. Gemeint sind damit jene Institutionen und die sich zwischen ihnen abspielenden Prozesse, die für Gesellschaften mit höherer Komplexität grundlegende Steuerungsleistungen erbringen».

³⁶ Ivi, p. 175.

³⁷ Ivi, p. 179.

³⁸ Ivi, p. 187.

³⁹ Ivi, pp. 183-184: «politische oder Staatsverfassungsgeschichte ist die Geschichte der politischen Struktur von Staaten und ihres strukturellen Wandels, nicht aber damit gleichzeitig Geschichte 'ganzer' Staaten samt den in ihnen befindlichen sozialen Verhältnissen, Strukturen und Ordnungen, seien sie 'reingesellschaftliche' oder durch staatliche Reglementierung vermittelt. Die Bedeutung der politischen Struktur eines Staates, seiner Verfassung, liegt darin, daß ihr die Funktion eines Steuerungs- oder Ordnungsfaktor für eine als Staat zusammengefasste Gesellschaft angeschlossen wird».

⁴⁰ Melis, *La storia delle istituzioni*, cit., pp. 107 e 108.

⁴¹ È significativo che, al di là di qualche riferimento letterale (ad es. ivi, pp. 32, 67, 76, 107), nessuna riflessione sulla storia costituzionale e sulla sua relazione con la disciplina della storia delle istituzioni sia reperibile in Melis, *La storia delle istituzioni*, cit.; questo nonostante gli spesso assai lusinghieri giudizi su Pierangelo Schiera, che per primo ha introdotto in Italia sia le problematiche dibattute all'interno della storia costituzionale tedesca (vd., E.-W. Böckenförde, *La storiografia costituzionale tedesca*, cit.), sia grandi protagonisti della storia costituzionale come Otto Hintze, padre di una storia politico-costituzionale che ingloba in sé anche la storia dell'amministrazione, o come Otto Brunner, che cercò di cavalcare la reazione alla tradizionale predominanza della storia politica proponendo una storia social-costituzionale, dove tuttavia la società si sostituiva allo Stato nella pretesa di rappresentare il contenitore unico della storia costituzionale. Il silenzio di Melis sulla storia

costituzionale è assai significativo se solo si pensa che di essa non si sono occupati solo, seppur da versanti differenti, i due curatori dell'antologia in tre volumi (Bologna, il Mulino, 1974-1976) su Lo stato moderno, Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera, ma anche, già nel lontano 1987, uno storico delle istituzioni come Francesco Bonini (cfr., il suo *Problemi di una storia costituzionale* apparso sulla «Rivista di storia contemporanea» (1987, 2, pp. 266-290), come pure, all'interno di un dibattito indubbiamente interdisciplinare, Isabella Zanni Rosiello (*Una storia costituzionale d'Italia* [Recensione], in «Italia contemporanea», 1975, 119, pp. 131-134), Livio Paladin (dalle pagine della rivista «Quaderni costituzionali», sin dalla metà degli anni Ottanta), e Fulco Lanchester (*Alcune riflessioni sulla storia costituzionale*, in «Quaderni costituzionali», 1994, 1, pp. 7-25).

⁴² Vedi ad es. Melis, *La storia delle istituzioni*, cit., p. 76: «...una sintesi di grande ambizione, anche se certamente più nel campo storico-costituzionale che non in quello storico-istituzionale...», dove la storia costituzionale è collocata addirittura fuori dalla storia delle istituzioni.

⁴³ Sulla svolta registrabile nel settore di studi della storia costituzionale in Italia a partire dagli ultimi 30 o 40 anni si veda il numero II/36 del «Giornale di Storia costituzionale» del 2018, dedicato a *Storia e storiografia costituzionale in Italia: caratteri originari e nuove tendenze. Per i 70 anni della Costituzione italiana*, e in particolare L. Lacchè, *Introduzione. La memoria della costituzione e il valore della storia costituzionale*, pp. 9-24, in part. p. 9.

⁴⁴ R. Ferrari Zumbini, *Tra idealità e ideologia. Il Rinascimento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'in-*

- verno 1848, Torino, Giappichelli, 2008.
- ⁴⁵ Cfr., E. Rotelli, *La Presidenza del Consiglio dei ministri: Il problema del coordinamento dell'amministrazione centrale in Italia (1848-1948)*, Milano, Giuffrè, 1972, e Alberto Predieri, *Lineamenti della posizione costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri*, appena ristampato (2023) dall'editore Giuffrè, con Introduzione di Augusto Barbera e Prefazione di Giuseppe Morbidelli, nella collana Biblioteca «Per la storia del pensiero giuridico moderno» del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno (ora di recente ridenominato Centro Pietro Grossi) dell'Università degli Studi di Firenze.
- ⁴⁶ R. Martucci, *Storia costituzionale italiana: dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2002; Martucci, tra le altre cose, ha animato una collana dal titolo *Le grandi date della storia costituzionale* presso i tipi del Mulino, che tuttavia sembrerebbe essersi esaurita. Sulla posizione del Re nella monarchia costituzionale italiana vedi anche R. Martucci, *L'invenzione dell'Italia unita, 1855-1864*, Milano, Sansoni, 1999.
- ⁴⁷ Vedi P. Colombo, *Il Re d'Italia. Prerogative costituzionali e potere politico della Corona (1848-1922)*, Milano, Angeli, 1999, e qui in particolare l'utilissima *Nota critica sulle fonti e sulla letteratura*, pp. 9-27, che contiene importanti riflessioni sulla storia costituzionale alle pp. 9-12, 24-25. Sempre di P. Colombo si veda anche *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma Bari, Laterza, 2001, in part., la sua *Introduzione. Le monarchie costituzionali europee*, pp. IX ss.
- ⁴⁸ F. Mazzonis, *La Monarchia e il Risorgimento. Dalla sovranità dinastica alla sovranità della Nazione*, Bologna, il Mulino, 2003.
- ⁴⁹ Vedi F. Bonini, *Storia costituzionale della Repubblica*, Roma, Nuova Italia scientifica, 1993, in part. *La Premessa. La storia costituzionale. Problemi di definizione e di metodo*, pp. 39-53; Roma, Carocci, 2007².
- ⁵⁰ L. Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2004.
- ⁵¹ Questa consapevolezza guida P. Colombo, *Una sfida accolta: la monarchia come oggetto di studio della Storia costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 36, II/2018, pp. 69-83.
- ⁵² U. Allegretti, *Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, Bologna, il Mulino, 2014.
- ⁵³ Cfr., Becker (Hrsg.), *Interdependenzen*, cit.
- ⁵⁴ Sul citato lavoro di U. Allegretti si veda l'ampia recensione di C. Giorgi, *La storia costituzionale d'Italia tra interpretazioni storiche, scelte del presente e prospettive future*, in «Rivista di diritto pubblico», n. 3, 2015.
- ⁵⁵ M. Fioravanti, *Lezioni di Storia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021. Su Maurizio Fioravanti vedi il mio *La costituzione attuale tra storia delle dottrine costituzionali e storia delle istituzioni politiche*, in M. Gregorio, B. Sordi (a cura di), *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive. Atti della giornata di studi in memoria di Maurizio Fioravanti*, Milano, Giuffrè, 2023, pp. 157-179.
- ⁵⁶ Cfr., *Costituzionalismo e storia del pensiero giuridico. Intervista al Professor Maurizio Fioravanti*, del Professor Joaquin Varela Suanzes-Carpegna, in «*Historia Constitucional*», n. 14, 2013 (<<http://www.historiaconstitucional.com>>, ottobre 2024), págs. 583-610, in part. 599 («la Storia Costituzionale dovrebbe essere concepita come una necessaria introduzione allo studio del Diritto Pubblico, ed in particolare al Diritto Costituzionale»), pp. 600 («Per me la storia costituzionale non è un "ramo" della storia. È piuttosto un modo di fare storia, che si realizza a certe condizioni parten-
- do dalla storia del diritto o dalla storia delle istituzioni, o dalla storia politica. La storia costituzionale è la storia del formarsi della legge fondamentale in una certa collettività storicamente determinata, ed è quindi storia della cultura costituzionale e nello stesso tempo storia delle pratiche, delle regole, delle tutele. Non è mai solo storia delle idee o solo storia della legislazione. Sull'altro versante, ritengo essenziale il rapporto con la filosofia del diritto, e della politica. Lo studio storico dei principi fondamentali delle Costituzioni, ad iniziare dallo stesso principio democratico, non è neppure proponibile senza la conoscenza delle dottrine della sovranità, della rappresentanza, del governo, dei diritti, che si affermano in Europa tra medioevo ed età moderna su un piano filosofico»), pp. 605-606 («La Storia Costituzionale ha uno status accademico alquanto precario, voglio dire, non-autonomo, almeno in molti paesi d'Europa, dato che i suoi studiosi provengono da diverse discipline: il Diritto Costituzionale, la Storia del Diritto, la Storia Politica, la Storia delle Idee»).
- ⁵⁷ Boldt, *Verfassungsgeschichte und Vergleichende Regierungslehre*, cit., pp. 436-437.
- ⁵⁸ In termini generali su oggetto e metodo della storia costituzionale vedi Boldt, *Einführung*, cit., pp. 17-26, ma poi anche pp. 7, 14, 16, 17, 183.
- ⁵⁹ Cit. sopra alla nota 3.
- ⁶⁰ Vedi l'ampia precisazione di carattere programmatico-metodologico al 1° volume della I Serie dell'*Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte* (XIX secolo) di A. Schlegelmilch, *Verfassungsbegriff und Verfassungvergleich*, (pp. 7-17) in *Einleitung* (pp. 7-118), di P. Brandt, M. Kirsch, A. Schlegelmilch, W. Daum (Hrsg.), *Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte*

im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel, 1: Band 1: Um 1800, Bonn, Dietz Verlag, 2006, dove si fa esplicito riferimento al metodo della storia costituzionale così come messo a punto da Hans Boldt (pp. 11-12, note 9, 12, 13). Si veda anche l'introduzione al vol. 5 della II serie (XX secolo) dei curatori (Einleitung, Editorische Vorbemerkung der Herausgeber), a Arthur Benz, Stephan Bröcher und Hans-Joachim Lauth (Hrsg.), *Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 20. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel, Bd. 5: seit 1989*, Bonn 2019, pp. 9-14.

⁶¹ Mi sono soffermata sul tema nel par. 2 (Hans Boldt: «Storia di strutture e del mutamento strutturale dei sistemi politici») del mio saggio *La (politische) Verfassungsgeschichte, i.e. La storia delle istituzioni politiche in Germania*, cit.

⁶² Boldt, *Einführung*, cit., pp. 174-175.

⁶³ Cfr., a p. 608 dell'intervista data da Maurizio Fioravanti a Varela cit. supra alla nota 56.

⁶⁴ Cfr., Invece Boldt, *Einführung*, cit., pp. 168-169.

⁶⁵ Cfr. F. Pedrini, *Colloquio su Stato, Diritto e Costituzione. Intervista al Prof. Pierangelo Schiera*, cit., in part. p. 301. Sulla relazione tra *Verfassung* e *Verwaltung*, e in particolare sulla amministrazione come «Stato che agisce» rispetto alla *Verfassung* che porta ad espressione la volontà dello Stato, vedi L. von Stein, *Handbuch der Verwaltungslehre und des Verwaltungsrechts*, Stuttgart 1870 (ristampa Tübingen, Mohr Siebeck, 2010), vedi in part. pp. 7 («Die Verwaltung ist daher, ihrem allgemeinen Begriffe nach, dasjenige Gebiet des organischen Staatslebens, in welchem der Wille des persönlichen Staats durch die That der dazu bestimmten Organe in

den natürlichen und persönlichen Lebenselementen des Staats verwirklicht wird. Wie die Gesetzgebung der wollende, so ist die Verwaltung der thätige Staat») e passim.

⁶⁶ Boldt, *Einführung*, cit., p. 15.

⁶⁷ Cfr., *Ausprache* (Discussione) a R. Koselleck, *Begriffsgeschichtliche Probleme der Verfassungsgeschichtsschreibung*, cit. sopra alla n. 4, in part. gli interventi di Boldt, pp. 22-23, e di Hartwig Brandt, p. 31, entrambi tesi a ribadire l'autonomia della storia costituzionale come disciplina. Di H. Brandt ci si limita qui a ricordare il suo *Parlamentarismus in Württemberg, 1819-1870: Anatomie eines deutschen Landtags*, Düsseldorf, Droste, 1987, e *Der lange Weg in die demokratische Moderne: deutsche Verfassungsgeschichte von 1800 - 1945*, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998.

⁶⁸ Boldt, *Einführung*, cit., p. 190.

⁶⁹ Ivi, pp. 190 e 124.

⁷⁰ C. Gusy, *Verfassungsgeschichte*, Version: 2.0, in: *Docupedia-Zeitgeschichte*, 05.02.2020 <http://docupedia.de/zg/Gusy_verfassungsgeschichte_v2_de_2020> (aprile 2024), pp. 1-33, qui 2: «Verfassungsgeschichte begreift sich als Teildisziplin der Rechtsgeschichte...», 4, 8 (sul carattere transdisciplinare della storia costituzionale).

⁷¹ Gusy, *Verfassungsgeschichte*, cit., pp. 2-4, 7.

⁷² U. Müßig, *Forschungsaufgaben, Probleme und Methoden einer europäischen Verfassungsgeschichte*, in H. Neuhaus (Hrsg.), *Verfassungsgeschichte in Europa*, cit. sopra alla nota 4, pp. 175-216, qui pp. 175, 176, 177, 179. Il Parlamento addirittura non sarebbe un'istituzione in concorrenza con la prerogativa regia ma il «foro dell'equilibrio politico» (p. 181) e nel movimento della storia costituzionale a prevalere sarebbe l'andamento «evolutivo» (p. 181).

⁷³ Müßig, *Forschungsaufgaben, Probleme und Methoden*, cit., p. 190.

⁷⁴ Ivi, p. 193.

⁷⁵ Ivi, p. 194.

⁷⁶ Ivi, p. 197.

⁷⁷ Ivi, p. 216.

⁷⁸ Stolleis, *Verfassungs(ge)schichten*, cit., p. 20. Col plurale usato nel titolo («Verfassungs(ge)schichten») Stolleis intende richiamare l'attenzione sul fatto che «ogni epoca e ogni autore producono una propria storia costituzionale... e che da qui si originano più strati significanti [Schichten], così che il più recente prende da quelli più antichi ciò che gli sembra utile».

⁷⁹ Ivi, in part. pp. 59, 60, 77.

⁸⁰ Ivi, pp. 8-9.

⁸¹ Cfr., il mio lavoro su *La (politische) Verfassungsgeschichte, i.e. La storia delle istituzioni politiche in Germania*, cit., p. 477.

⁸² Stolleis, *Verfassungs(ge)schichten*, cit., pp. 16, ma anche p. 60.

⁸³ Ivi, p. 18.

⁸⁴ Ivi, pp. 60, ma già 17, 19.

⁸⁵ Ivi, p. 17 (questo si sarebbe verificato a partire dall'introduzione di un nuovo ordinamento degli studi giuridici nel 1935).

⁸⁶ Ivi, pp. 59, ma già 1, 5.

⁸⁷ Ivi, p. 60.

⁸⁸ Così Stolleis, *Verfassungs(ge)schichten*, cit., p. 3.

⁸⁹ Ivi, p. 15.

⁹⁰ Ivi, pp. 4 e 15.

⁹¹ Per la condizione delle università tedesche vd. Stolleis, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, cit., p. VI. Per le università austriache in seguito alla riforma dei corsi di studio per la formazione dei giuristi tra il 1999 e il 2001 cfr., C. Neschwara (Wien), *Verfassungsgeschichte in Österreich: Entwicklungstendenzen und aktueller Stellenwert an den Rechtsfakultäten**, in Neuhaus (Hrsg.) *Verfassungsgeschichte in Europa*, cit., pp. 85-108, qui 89, 90, 105ss.

⁹² Stolleis, *Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte*, cit., p. 65.

⁹³ Ivi, pp. 32, 81, 103.